



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Decreto Sindacale

n. 9 del 07 FEB 2023

**OGGETTO: Prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario in Esercizio Provvisorio –
Punto 8.12 Allegato 4/s D. Lgs 118/2011**

IL SINDACO METROPOLITANO

l'anno duemilaventitrè il giorno SETTE del mese di FEBBRAIO,
alle ore 16,00, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario
Generale Rossana Carrubba:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la proclamazione del Sindaco del comune di Messina, dott. Federico Basile, avvenuta il 16 giugno 2022;

Visto l'art. 13 comma 1 della Legge 15/2015 e ss.mm. che recita "*Il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo*";

VISTI i pareri, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

predisposta dalla II DIREZIONE “SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI”

Servizio “Programmazione Finanziaria”

Ufficio “P.E.G. Finanziario”

**OGGETTO: Prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario in Esercizio Provvisorio –
Punto 8.12 Allegato 4/s D. Lgs 118/2011**

PREMESSO che con delibera n. 2 del 26/01/2021 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio è stato approvato il Regolamento di Contabilità della Città Metropolitana di Messina;

VISTI:

- Il D. Lgs. n. 118/2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009” che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan n. 134 del 21/10/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 3 del 02/08/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024, unitamente a tutti i prospetti e allegati previsti dalla normativa in vigore, ai sensi del D. Lgs. 118/2011;
- il Decreto del dal Sindaco Metropolitan con i poteri della Giunta Metropolitan n. 190 del 11/08/2022 con cui sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2022, il Piano delle Performance 2022/2024 ed il Piano degli Obiettivi 2022/2024;

VISTA la nota prot. n. 360/AL del 31/01/2023 della I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale” - Servizio Affari Legali – in cui viene richiesto di impinguare il cap. 2260 “Spese per liti, arbitrati, risarcimenti, rivalutazione interessi legali, spese di cause nonché rimborsi spese legali amministratori e dipendenti ” codice 01.11-1.03.02.11.006 al fine di poter garantire la difesa in giudizio dell’Ente;

TENUTO CONTO che si tratta di spese relative a servizi essenziali e inderogabili per il funzionamento dell’Ente, il cui mancato pagamento recherebbe danni patrimoniali all’Ente, e risultando insufficiente la disponibilità sul capitolo summenzionato, si rende necessario procedere al suo impinguamento;

VISTO il punto 8.12 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. 118//2011, che testualmente recita: “Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione,

nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente;

CONSIDERATO, dunque, che è possibile effettuare il prelevamento dal Fondo di Riserva durante l'esercizio provvisorio e che a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio;

VISTO l'art. 166, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che il fondo di riserva è utilizzato nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o quando le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 166 del D. Lgs. 267/2000 il Fondo di Riserva Ordinario può essere utilizzato con Deliberazione dell'Organo Esecutivo da comunicare all'Organo Consiliare;

PRESO ATTO che nel Bilancio di Previsione 2022/2024, per l'esercizio provvisorio 2023, è iscritto un Fondo di Riserva allocato alla Missione 20 "Fondi ed Accantonamenti" programma 1 "Fondo di Riserva" utilizzabile nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o quando le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;

DATO ATTO che il Fondo di Riserva Ordinario per l'esercizio Provvisorio 2023 trovasi allocato al Cap. 7080 Codice 20. 01. – 1.10.01.01.001, e prevede una disponibilità pari ad € 341.664,84;

CONSIDERATO, che le variazioni richieste rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 175, comma 5, quater del TUEL non comportano alterazioni degli equilibri economici e finanziari di bilancio;

PRESO ATTO CHE:

- Il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, ai sensi dell'art. 151, comma 1 del TUEL del 18/08/2000 n. 267 è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a ciascuna annualità;
- sul sito web della Direzione centrale per la Finanza locale del Ministero dell'Interno è stata pubblicata, in data 30 dicembre 2022, la Circolare Dait n. 128 relativa al "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali" e che tramite la Circolare, la Direzione fa sapere che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023". La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2022.

VISTO il D.Lgs. n.118/2011;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTA la L.R. N. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali e la L.R. n. 9/86;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la Legge Regionale n.15/2015 e successive modifiche ed integrazioni

SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO

DECRETI

Per le motivazioni espresse in premessa,

PROCEDERE ai sensi dell'art. 166 del T.U.E.L. e del punto 8.12 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, al Prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario, codice 20. 01. – 1.10.01.01.001, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, dell'importo di € 30.000,00 e procedere contestualmente all'Impinguamento del cap. 2260 "Spese per liti, arbitrati, risarcimenti, rivalutazione interessi legali, spese di cause nonché rimborsi spese legali amministratori e dipendenti" codice 01.11-1.03.02.11.006 al fine di poter garantire la difesa in giudizio dell'Ente;

TENUTO CONTO che si tratta di spese relative a servizi essenziali e inderogabili per il funzionamento dell'Ente, il cui mancato pagamento recherebbe danni patrimoniali all'Ente, e risultando insufficiente la disponibilità sul capitolo summenzionato, si rende necessario procedere al suo impinguamento;

DARE ATTO che, a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

TRASMETTERE copia della presente alla II Direzione "Affari Finanziari e Tributari" per gli adempimenti di competenza.

TRASMETTERE inoltre copia del presente atto alla I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale" per gli adempimenti di competenza;


Il Responsabile dell'Ufficio

P.E.G. Finanziario

Rag. Francesca Sofia



IL DIRIGENTE F.F.
Dott.ssa Maria Grazia Nulli



SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

Nota n. 360/AL del 31/01/2023

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 07/02/2023

IL DIRIGENTE F.F.
IL DIRIGENTE F.F.
D.ssa Maria Grazia Nulli

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi _____

IL DIRIGENTE F.F.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 07/02/2023

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 07/02/2023 Funzionario

IL DIRIGENTE F.F. II DIREZIONE

IL DIRIGENTE F.F.
D.ssa Maria Grazia Nulli

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL DIRIGENTE F.F. II DIREZIONE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitan



.....
(Dott. Federico Basile)

Il Segretario Generale



.....
Rossana Carrubba

Il Certificato di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questa Città Metropolitana di Messina è reso in forma elettronica dal Servizio preposto.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

11/02/2023



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

1^a DIREZIONE - SERVIZIO AFFARI LEGALI

Prot. n. 360/AC

del 30/1/2023

URGENTE

Alla Dirigente Reggente

II Direzione

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

SEDE

Oggetto: Difesa in giudizio.

Si ritrasmettono le proposte di Decreto Sindacale di seguito indicate, rappresentando alla S.V. l'assoluta indifferibilità ed urgenza di assicurare la necessaria copertura finanziaria, trattandosi di atti finalizzati a garantire la difesa in giudizio dell'Ente:

- 1) Ricorso per decreto ingiuntivo Savatteri Costruzioni s.r.l. – Tribunale di Palermo. Opposizione e conferimento incarico;
- 2) Giudizio S.N. – Giudice di Pace di Naso. Sostituzione difensore;
- 3) Giudizio Lima Basilio – Giudice di Pace di Naso. Sostituzione difensore;
- 4) Giudizio Ca. A. – Corte di Appello di Messina. Resistenza e conferimento incarico.

In particolare la proposta di cui al n. 1, riguarda l'esecuzione di lavori oggetto di altro ricorso per decreto ingiuntivo, già opposto dall'Ente. La mancata opposizione, tra l'altro in tempi ormai strettissimi, renderebbe esecutivo il ricorso che, come facilmente comprensibile, esporrebbe l'Ente a gravissimo pregiudizio.

La proposta di cui al n. 4, invece, si riferisce ad un giudizio il cui esito di primo grado è stato favorevole all'Ente, per cui, anche in questo caso, la mancata costituzione nel grado di appello proposto da controparte, esporrebbe l'Ente al medesimo gravissimo pregiudizio.

Quanto sopra per le Sue conseguenti opportune valutazioni.

LA DIRIGENTE

Avv. Anna Maria Tripodo

P.R.
31/01/23